



Sentenza. N. 80/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 20 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **36122** del registro di segreteria, proposto da XX, nato a Trani, il XX, ivi residente alla Via Francesco de Bartolo, n. 6/A, C.F.: XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria CONTENTO (C.F.: CNT NLM 73A48 A149A; pec: avvamcontento@pec.libero.it; fax: 080.5215212), ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Bari, alla Piazza Moro, n. 37,

contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y), giusta procura ad lites per atto notar del Notaio Fantini del 23.1.2023 rep.37590 / 7131 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Luigi Daga, n. 2;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza presenti gli avv.ti Angela Maria Contento per il ricorrente, Fabiola Leone per l'INPS e Valentina Interesse per il Ministero della Giustizia;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe ritualmente depositato, il ricorrente con ampie ed articolate motivazioni formulava richiesta di:

“...CONDANNARE l’INPS, Gestione ex I.N.P.D.A.P., alla riliquidazione in favore dell’istante del trattamento pensionistico a far data dal XX, o dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, in applicazione dell’aliquote di pensione con riferimento alla “quota A” ed alla “quota B” del rateo di pensione da calcolarsi secondo il sistema retributivo secondo la disciplina ed i criteri di calcolo previsti dall’art. 54 del Testo Unico D.P.R. n. 1092/1973, con la conseguente applicazione dell’aliquota pari al 37,8458%, o della diversa aliquota ritenuta equa e di giustizia, con riferimento alla “quota A”, e dell’aliquota pari al 44,00%, o della diversa aliquota ritenuta equa e di giustizia, con riferimento alla “quota B”, e con la corresponsione dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei Conti a far data dalla maturazione di ciascun rateo sino al soddisfo;

3. ACCERTARE e DICHIARARE, nei confronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’INPS, Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, in riforma del modello PA04. XX, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e dell’atto INPS n. XX, trasmesso con nota del XX, Prot. n. XX, il diritto del ricorrente alla ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico di cui è titolare (con decorrenza dal XX), in ragione delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti durante il cd. “blocco stipendiale retributivo” di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 9, D.L. n. 78/2010 (per gli anni 2011-2012-2013-2014); con condanna dell’INPS, Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’istante del trattamento pensionistico siccome riliquidato a far data dal XX, o dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, con la corresponsione dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei Conti a far data dalla maturazione di ciascun rateo sino al soddisfo;

4. ACCERTARE E DICHIARARE, nei confronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in riforma del modello PA04. GDAP.XX, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria, e dell'atto INPS n. XX, trasmesso con nota del XX, Prot. n. INPS.XX, il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di pensione in considerazione della effettiva titolarità e conseguimento – da parte dello stesso XX - del livello o qualifica alla cessazione del servizio di assistente capo coordinatore (e non assistente capo come erroneamente riportato nel richiamato Modello PA04); con condanna dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante del trattamento pensionistico siccome riliquidato a far data dal XX, o dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, con la corresponsione dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei Conti a far data dalla maturazione di ciascun rateo sino al soddisfo;

5. Con vittoria di spese e competenze legali con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario”.

2. L'INPS ha depositato memorie evidenziando di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico secondo le richieste formulate dal ricorrente nonché al pagamento dei relativi arretrati ed ha chiesto declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.

All'udienza odierna il difensore del ricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese. L'Inps ha ribadito la propria richiesta di estinzione formulata in atti con compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

Alla luce degli atti e delle domande formulate dalle parti ritiene questo GU potersi dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Si ritiene sussistere motivi sufficienti per disporre la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 20 marzo 2024.

IL GIUDICE

Cons. Carlo Picuno

F.to digitalmente

Depositato in segreteria il 05/04/2024

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente